

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 49/24/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Società S.E.R. di Monza chiede l'annullamento dell'avviso in oggetto in quanto la rideterminazione dell'imposta ICI per l'anno 2005 effettuata dal Comune di Agrate Brianza è motivata su rendite catastali delle tre unità immobiliari di Via Archimede, 41/43 mai notificati alla ricorrente. Tale assunto ha comportato la preclusione al ricorso contro le rendite catastali predisposte dall'Agenzia del Territorio.

Fa presente inoltre che gli immobili oggetto di accertamento nell'anno 2005 erano inagibili in quanto fatiscenti; solo uno è stato oggetto di ristrutturazione e proposta la rendita catastale che risulta inferiore a quella attribuita in precedenza.

Produce in allegato copia di documentazione fotografica dell'immobile non ristrutturato.

In data 16.05.2011 il Comune di Agrate Brianza deposita costituzione in giudizio con la quale, in ordine al rilievo di illegittimità esposto in ricorso inerente la mancata notifica della rendita catastale degli immobili accertati, rileva che la causa della contestazione attiene ad una competenza estranea all'Ente Comune.

Il Comune di Agrate Brianza conferma la legittimità del proprio operato avendo basato l'attività di accertamento sugli atti risultanti dalla Banca Dati dell'Agenzia del Territorio, come sancito dalla normativa vigente in materia ICI.

In ordine all'affermata inagibilità degli immobili la stessa non può essere desunta da documenti fotografici, ma deve essere preventivamente attestata dagli Uffici competenti del Comune in apposito procedimento di constatazione ad opera del proprietario dell'immobile volto a dimostrare incontestabilmente che gli immobili versino in uno stato di degrado fisico non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ex art. 31, comma 1, lett. a) e b) Legge n. 457/78 (ora art. 3 D.P.R. n. 380/2001).

Chiede nelle conclusioni che venga dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di legittimazione passiva del Comune.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio rileva infondati i rilievi della società ricorrente in quanto la liquidazione d'imposta ICI posta in avviso di accertamento per l'anno 2005 dal Comune di Agrate Brianza è determinata applicando l'aliquota vigente nel Comune alla base imponibile rilevata all'ammontare delle rendite risultanti in catasto vigenti al 01.01.2005, desunte dalla Banca Dati dell'Agenzia del Territorio.

Tali Dati individuanti le unità immobiliari esistenti nel territorio del Comune di Agrate Brianza, indicano oltre la classificazione e consistenza, anche la loro Rendita Catastale attribuita ed iscritta dall'Agenzia del Territorio in relazione alle caratteristiche individuate dichiarate a mezzo denuncia di parte DOCFA confermate e/o attribuite nel tempo dall'Agenzia stessa.

L'eventuale contestazione sull'attribuzione ritenuta errata delle rendite agli immobili iscritti a catasto, anche se resasi conoscibile al contribuente per atti notificati dal Comune ai fini ICI, deve essere preventivamente rivolta all'Agenzia del Territorio in quanto competente per attribuzioni in rettifica o modificazione.

Il contesto inerente l'inagibilità degli immobili non può essere desunto da documenti fotografici, ma lo stato di inagibilità deve essere attestato dagli Uffici del Comune previo procedimento di constatazione a far rilevare, da parte del proprietario, che gli immobili versano in data certa in uno stato di degrado fisico non superabile con interventi di

manutenzione ordinaria o straordinaria; ex art. 31, comma 1, lett. a) e b) Legge n. 457/78 (ora art. 3 D.R.R. n. 380/2001).

Per i motivi indicati il Collegio respinge il ricorso disponendo la compensazione delle spese di giudizio in ordine alla tipologia del contesto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso. Spese compensate.